

Colucci

n.808/1 R.g.
n>19. Reg. sent.
n. Cron.
Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale civile di Lecce - Seconda Sezione civile - nella persona del giudice, dr. Paolo Moroni, nel procedimento civile iscritto al n. 808 del ruolo generale dell'anno 2013, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del **Giudice** di Pace;

promosso da
Regione Puglia, rappr.ta e difesa dall'avv. **** per** procura a margine dell'atto di citazione in appello;

-appellante-

contro

1) ***** , tutti rappr.ti e difesi dall'avv. Massimo Todisco per procura in calce all'originale dell'atto di citazione in appello, quanto a **, e come da procure in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado quanto agli altri;

-appellati-

verificata la regolarità del contraddittorio;

esaminati gli atti introduttivi, gli scritti **difensivi ed i** verbali;
lette le conclusioni istruttorie e di merito;

sentiti all'udienza odierna i procuratori delle parti in sede di discussione orale della causa ex art. 352, ult. co., c.p.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con atto di citazione ritualmente notificato, Regione Puglia **ha proposto** gravame avverso la sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 6688/12 del 17.12.2012, pubblicata il 21.12.2012, notificata il 9/10.1.2013 di condanna dello stesso Ente a versare gli importi, rispettivamente: 1) ai * di C 651,81; 2) al * e per lo stesso, deceduto nelle more del giudizio, alla * di C 1.000,00; 3) al * di C 801,81; 4) agli eredi * di C 801,81; 5) agli eredi * di C 801.81, a titolo di rimborso del costo sostenuto per esami diagnostici PET — TAC eseguiti **preso uno studio radiologico** in Lecce, e tanto nell'impassibilità per gli interessati, affetti da patologie tumorali, di accedere presso una struttura pubblica o provata convenzionata in regime di esenzione.

Si duole la Regione Puglia della statuizione gravata, deducendo la violazione della L. 595/85 e della L. R. Puglia n. 5/75, alla cui stregua il ricorso a forme di assistenza indiretta è consentito nelle ipotesi in cui le strutture del Servizio Sanitario non siano in grado di assicurare un tempestivo intervento, reso indifferibile dalle condizioni di salute del paziente, con la limitazione prevista dalla normativa regionale alle prestazioni da erogarsi solo in regime di ricovero e non già per quelle ambulatoriali.

Ha concluso parte appellante per la riforma della sentenza e per il rigetto delle domande all'origine della presente controversia.

Nel costituirsi, hanno insistito gli appellati per la conferma della sentenza gravata, evidenziando la necessità all'epoca di fare ricorso all'esame diagnostico per il cui rimborso dei costi hanno agito in ragione della gravità della patologia di cui erano affetti, per alcuni con esito infausto, non garantendo le strutture del servizio Sanitario lo stress.º servizio in tempi brevi o comunque compatibili con le necessità terapeutiche.

In particolare hanno rilevato gli appellati l'inapplicabilità al caso di specie della L. R. Puglia n. 5/75, da ritenersi superata per effetto dell'evoluzione normativa sopravvenuta, non potendo la Regione rifiutare di assistere i pazienti anche per prestazioni rese presso strutture non convenzionate ai sensi dell'art. 3 della L. 595/85, e tanto in applicazione del principio espresso dall'art. 32 Cost. in costanza di condizioni di salute gravi ed urgenti che rendano gli interventi indispensabili e dovendo la L. R. Puglia n. 5175 essere interpretata conformemente a suddetto precetto di rango superiore.

Ha concluso la difesa degli appellati per il rigetto del gravame di controparte.

Non essendo necessaria attività istruttoria, all'udienza del 9 maggio scorso la causa, previa concessione dei termini di legge per note conclusionali, è stata trattenuta a sentenza, per essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 9.10.2014, avendo l'Ufficio sollevato un'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 113 e 339, 3º co., c,p,c.

All'udienza odierna la causa è stata di nuovo introitata per la decisione.

Ciò premesso, l'appello proposto risulta inammissibile.

Risulta evidente come quelle azionate dagli attori in primo grado risultino pretese ciascuna inferiore al limite di legge previsto dall'art. 113 cod. proc. civ., ma il cui valore non può essere sommato, trattandosi di domande distinte ed accomunate solo dall'analoga natura del titolo per cui sono state proposte.

Orbene, premesso che *"L'individuazione del mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione del valore della domanda proposta, utilizzandosi, per analogia, le regole dettate dal codice di rito per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza; ..."* [Cass. Sez. I, sent. 6.4.2006 n. 8040], nel caso di specie va evidenziato come ciascuno degli attori in primo grado avrebbe potuto azionare ciascuno dei crediti in un separato giudizio, conseguendone, nel caso di proposizione di tutte le domande in un unico giudizio, come quivi verificatosi, LUI caso di litisconsorzio facoltativo relativo - trattandosi di cause identiche per il titolo dal quale dipendono - rispetto al quale la competenza per valore deve determinarsi in base all'entità di ogni singola domanda (così Cass, Sez. 2, sera. 1,2.[995 n. 1152].

Ciò premesso, *"Le .sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di dirigeº, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità_ <Nella specie, in «pplicaziOn0 del principio, la S.C. ha escluso la deducibilità in appello della violazione dei! art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo*

equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un "error in iudicando" [Cass. Sez. 6-2, Ord. 3.4.2012 n. 52871.

Trattandosi anche nel caso di specie di una doglianza relativa ad un "error in iudicando", consegue che il gravame della Regione Puglia non può formare oggetto di vaglio da parte di questo giudice.

Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza, avendo la Regione insistito nella domanda anche dopo il rilievo d'ufficio del motivo di inammissibilità dell'appello.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da Regione Puglia avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 6688/12 del 17.12.2012, pubblicata il 21.12.2012, notificata il 9/10.1.2013.

Condanna la Regione Puglia a rifondere agli appellati le spese e competenze del presente giudizio, liquidate complessivamente in * per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Lecce, 17 ottobre 2014

Il giudice
di Pace Moroni

IL CANCELLIERE

